



Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 9 DEL 06/04/2017

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFE PER L'ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza Consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, il

CONSIGLIO COMUNALE

in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORRADIN JURY - Sindaco	Sì
2. BALME EDY - Vice Sindaco	Sì
3. BORETTAZ LUCIANO - Consigliere	Sì
4. BORNEY ARIANNA - Consigliere	Sì
5. BRUNOD DENNIS - Consigliere	No
6. ERRIQUEZ TORQUATO - Consigliere	Sì
7. FOY VIVIANA - Consigliere	No
8. DUROUX LUCIANO - Consigliere	Sì
9. CRETIER MONICA - Consigliere	Sì
10. BERTORELLO LUCIA - Consigliere	Sì
11. COSTA FILIPPO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. MANUELE AMATEIS.

Il Signor CORRADIN JURY nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017

PREMESSE E RICHIAMI NORMATIVI

Il SINDACO illustra la bozza di deliberazione.

Il CONSIGLIERE COSTA ricorda che delle tariffe si è in realtà discusso nel corso della trattazione della precedente proposta, relativa ai regolamenti.

Il CONSIGLIERE BERTORELLO chiede se l'IMU sia rimasta uguale.

Il SINDACO risponde che è di competenza statale e relativamente alle tariffe TARI vi è una tabella, che potrà essere visionata presso gli uffici, che mostra le differenze – sostanzialmente al ribasso – tra le vecchie e le nuove tariffe.

Il CONSIGLIERE BERTORELLO chiede conferma sul fatto che le tariffe siano le stesse su tutti i Comuni dell'Unité ed il SINDACO risponde affermativamente.

Il CONSIGLIERE COSTA dice che guardando l'impostazione della proposta non è evidente l'esenzione della prima casa dal pagamento dell'IMU, cosa che sarebbe meglio scrivere chiaramente nel provvedimento.

Il SEGRETARIO COMUNALE comunica che viene verbalizzato che nella proposta sarà aggiunta l'indicazione della esenzione della prima casa dall'applicazione dell'IMU.

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05/10/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'articolo 54 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Richiamata la Legge di bilancio 2017 n. 232 dell'11 dicembre 2016, che ha fissato il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2017/2019 degli Enti Locali al 28 febbraio 2017;

Richiamato il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, art. 5, comma 11, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017;

Richiamata la Legge di bilancio 2017 n. 232 dell'11 dicembre 2016, in particolare il comma 42 dell'art. 1, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il

2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale ...;

Visto l'articolo 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la I.U.C. si compone dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 Legge 147/13 comma 669 come modificato dall'articolo 1 comma 14 Legge 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerate le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n. 208 all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014 e alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, alla disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote I.M.U. relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'articolo 1, comma 669 Legge 147/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) Decreto Legge 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che l'articolo 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della T.A.S.I. sia quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U.;

Considerato che l'articolo 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre con deliberazione del Consiglio Comunale l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto

previsto dal comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 Legge 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, come già rilevato, ai sensi dell'articolo 1 comma 28 Legge 208/15, anche per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 1 comma 42 della legge di bilancio n. 232 dell'11.12.2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 Legge 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016;

Considerato che, sempre nell'ambito della TASI, l'articolo 1, comma 682 Legge 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ritenuto opportuno, fermo il fatto che sarà successivamente esplicitato all'interno del presente provvedimento l'azzeramento delle aliquote TASI, procedere comunque ad indicare espressamente i seguenti servizi indivisibili prestati dal Comune, ma senza indicazione analitica dei relativi costi:

Servizi indivisibili
Illuminazione pubblica
Cura del verde pubblico
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)
Sgombero neve
Servizi di polizia locale
Servizio di protezione civile
Videosorveglianza
Reti wi-fi pubbliche
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio

Considerato che l'articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che le aliquote della T.A.S.I. devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote T.A.S.I.

relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TA.RI.)**, la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TA.R.ES. semplificata introdotta a fine 2013 con l'articolo 5 Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che l'articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 che ha disciplinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e ha previsto la costituzione delle Unités des communes valdôtaines al posto delle Comunità Montane, ed in particolare l'art. 16 "Funzione e servizi comunali da svolgere in ambito sovra comunale per il tramite delle Unités", ha previsto, tra gli altri, anche il "servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie";

Vista la bozza della Convenzione generale tra i comuni del comprensorio e l'Unité des Communes valdôtaines Evançon per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali per l'anno 2017, che comprende tra i servizi da svolgere obbligatoriamente in forma associata anche il Servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, relativo all'anno 2017, trasmesso dall'Unité des Communes valdôtaine Evançon, approvato con deliberazione della Giunta n. 15 del 20/02/2017;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TA.RI. per l'anno 2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines n. 16 del 20/02/2017, avente come oggetto: Servizio Tributi Associato – Approvazione della determinazione omogenea dei coefficienti necessari all'articolazione della tariffa TARI anno 2017 tra la globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio di subato.

Ritenuto necessario provvedere, con la presente deliberazione, all'approvazione delle tariffe TARI, per l'anno 2017, determinate sulla globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio del subato;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, commi 662 - 665 Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TA.RI., la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e dall'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'I.M.U. dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TA.RI. potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate, ovvero il pagamento in un'unica soluzione tramite modello F24 entro la scadenza della prima rata;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

I.M.U.	Acconto	16 giugno 2017
	Saldo	16 dicembre 2017
TA.RI.	Prima rata	15 novembre 2017
	Seconda rata	15 febbraio 2018

Visti i Regolamenti comunali rientranti nella disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/16;
- il Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui servizi indivisibili (TA.S.I.), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/16;
- il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TA.RI.), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/16; e sostituito con il nuovo regolamento Unico TARI, approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto comunale;

Visti i seguenti allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL:

- parere di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile dei Tributi comunali;
- parere di regolarità contabile reso dalla Responsabile dell'Ufficio Finanziario, visto l'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL e di conseguenza l'art. 5, comma 1 lett. B del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d), della L.R. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998, e ai sensi dell'art. 33, c. 5 del vigente Statuto Comunale;

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano nei seguenti risultati:

Presenti	n.	9
Assenti	n.	2 Consiglieri Brunod Dennis e Foy Viviana
Votanti	n.	9
Favorevoli	n.	9
Astenuti	n.	0
Contrari	n.	0

**IN RAGIONE DI QUANTO SIN QUI ESPOSTO
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (I.M.U.)

Abitazione principale	Non dovuta, fatti salvi i casi di legge
Aliquota ridotta per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Categoria A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 ;	

Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.)

ai sensi dell'articolo 1, comma 676 Legge 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della T.A.S.I. per tutti gli immobili che non siano già esenti per legge.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'articolo 13, comma 2 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)

- a. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b. di approvare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), determinate con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 16 del 20/02/2017, applicando dei coefficienti omogenei, necessari all'articolazione della tariffa Tari 2017, sulla globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio del subato:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,50576	34,22546
2 componenti	0,59006	58,18329
3 componenti	0,65027	68,45092
4 componenti	0,69844	75,29602
5 componenti	0,74660	99,25384
6 o più componenti	0,78273	116,36657

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale quota fissa + quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,13868	0,36460	0,50328
2. Campeggi, distributori carburanti	0,29036	0,41018	0,70054
3. Stabilimenti balneari	0,16468	0,28348	0,44816
4. Esposizioni, autosaloni	0,13001	0,32358	0,45360
5. Alberghi con ristorante	0,46372	0,86593	1,32964
6. Alberghi senza ristorante	0,34670	0,63805	0,98475
7. Case di cura e riposo	0,43338	0,82035	1,25373
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,48972	0,74834	1,23806
9. Banche ed istituti di credito	0,25136	0,41018	0,66154
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,37704	0,64808	1,02512
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze	0,46372	1,09380	1,55752
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,31203	0,72920	1,04123
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39871	0,68818	1,08689
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,18635	0,54690	0,73325
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,23836	0,63805	0,87641
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,36515	1,80750	3,17265
17. Bar, caffè, pasticceria	1,02711	1,35905	2,38616
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,76275	1,31529	2,07804
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,66741	1,14758	1,81498
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,83753	3,17202	5,00955

21.	Discoteche, night club	0,45072	0,78024	1,23096
22.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,22102	0,46487	0,68589

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

2. di dare atto che sull'importo della TA.RI. non si applica, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e di cui all'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

3. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TA.RI. dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

I.M.U.	Acconto (50%)	16 giugno 2017
	Saldo (50%)	16 dicembre 2017
TA.RI.	Prima rata	15 novembre 2017
	Seconda rata	15 febbraio 2018

4. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006;

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Del che è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
CORRADIN JURY

Il Segretario Comunale
DOTT. MANUELE AMATEIS

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), sino al giorno 26/04/2017.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della Legge Regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Champdepraz , lì 11/04/2017

Il Segretario Comunale
DOTT. MANUELE AMATEIS

DESTINATARIO

PROTOCOLLO

DATA

[] _____
[] _____
[] _____
[] _____
[] _____

SERVIZIO FINANZIARIO

[] REGISTRAT _____ IMPEGN _____ N. _____ DEL _____
[] RETTIFICAT _____ IMPEGN _____ N. _____ DEL _____
[] REGISTRAT _____ ACCERTAMENT _____ N. _____ DEL _____
[] RETTIFICAT _____ ACCERTAMENT _____ N. _____ DEL _____
[] REGISTRAT _____ VARIAZION _____ DI BILANCIO
[] REGISTRATA MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
[] LIQUIDATI € _____
MANDAT _____ DI PAGAMENTO N _____ IN DATA _____
[] INCASSATI € _____
ORDINATIV _____ DI INCASSO N _____ IN DATA _____